

Avv. Dario Nardone
Via Alento 127
65129 - Pescara

Avv. Emanuele Argento
Via C. Battisti 31
65122 - Pescara



Tribunale Ordinario di Fermo

Tribunale di Fermo - Sez. Civile

tra

SRL

ATTORE/OPPONENTE

e

SPA

CONVENUTO/OPPOSTO

Il GOT Dott. Domizia Perrone a scioglimento della riserva che precede

Letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta

Rilevato che l'opponente Costruzioni srl ha proposto opposizione ex art 615 c.1 c.p.c e contestava, tra l'altro, il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata proponendo, in tale senso, opposizione al titolo

Rilevato che l'odierna opposta ha proceduto con la notifica del pignoramento immobiliare

Visto che il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo (sia esso di formazione giudiziale che stragiudiziale) ma detto potere può esercitarlo solo in via "residuale", potendo essere impiegato solo quando non vi è alcun giudice deputato a deliberare nel merito la fondatezza del titolo esecutivo, come nel presente caso;

Atteso che la natura cautelare della istanza di sospensione avanzata da parte opponente comporta che i "gravi motivi" richiesti dall'art. 615 c.1 c.p.c ai fini del relativo accoglimento debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora) con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione e sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi, dal momento che potrebbe realizzarsi una vendita ingiusta

Atteso, altresì, che secondo altra dottrina, per la sussistenza dei "gravi motivi" sarebbe sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo andrebbe accordata ogni qual volta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in danno del debitore



Ritenuto che per le ragioni esposte da parte opponente debbano riconoscersi la sussistenza dei gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato

PQM

Sospende l'efficacia esecutiva del titolo azionato con l'atto di precetto notificato in data 11.09.2017.

Si comunichi.

Fermo, 24.7.2018

Il GOT

dott. Domizia Perrone

